

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso distributori automatici da installare presso i Presidi della ASL Roma 6

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina la Concessione del Servizio di somministrazione di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati a lunga conservazione) mediante distributori automatici che garantiscono n. [80] punti ristoro (n. 28 bevande calde, n. 24 bevande fredde e n. 28 snack) presso le aree messe a disposizione dall'Amministrazione.

L'affidamento di che trattasi è regolato, oltre che dal presente capitolato dal Nuovo Codice degli Appalti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto Correttivo n. 56/2017.

Il Servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- a. installazione e messa in funzione dei distributori automatici presso le aree messe a disposizione dall'Azienda all'inizio del servizio, o nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione;
- b. la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria dei distributori automatici installati;
- c. l'assistenza e la manutenzione straordinaria dei distributori automatici installati.
- d. disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, se richiesto dall'Amministrazione.

I distributori automatici installati dovranno garantire l'erogazione almeno delle seguenti tipologie di prodotti:

- bevande calde: caffè espresso (varie tipologie), cappuccino, cioccolata, latte e caffè;
- bevande fredde in lattina, tetrapak o bottiglie in PET: acqua minerale, bibite analcoliche, succhi di frutta, thè;
- snack: patatine, salatini, snack dolci o salati, wafer, biscotti, merendine.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà una durata di n. 48 mesi decorrenti dalla data di effettiva installazione dei distributori.

Qualora al termine del contratto l'Azienda non abbia completato le procedure di nuovo affidamento, il contratto si intende prorogato per il tempo necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento, comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza.

A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, l'appaltatore uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. E' escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Il Servizio dovrà essere reso sotto la completa responsabilità del Concessionario, che dovrà utilizzare i propri mezzi e il personale necessario all'esecuzione a regola d'arte del Contratto. Il concessionario svolgerà il servizio oggetto dell'appalto in autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, da intendersi quale standard

qualitativo minimo, assumendo totalmente il rischio d'impresa e manlevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbero derivare dall'erogazione del servizio in oggetto.

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese e limitatamente alla durata del contratto, a richiedere il rilascio delle autorizzazioni amministrative che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio, saranno inoltre a carico del concessionario tutti gli adempimenti fiscali previsti per l'esercizio dell'attività.

Art. 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Le aree messe a disposizione per l'installazione di distributori automatici sono concesse in uso diretto al Concessionario dietro pagamento di un canone, pari a quello offerto in sede di Gara.

Il canone concessorio è da intendersi dovuto all'Amministrazione a titolo:

- a. di corrispettivo per la Concessione di spazi - sedi di uffici aziendali - sui quali installare distributori automatici;
- b. di rimborso per le spese relative ai consumi elettrici ed idrici sostenuti dall'Amministrazione per l'erogazione del Servizio;
- c. di rimborso per le spese relative ai servizi di vigilanza e di pulizia delle aree nelle quali saranno installati i distributori;
- d. di corrispettivo per il consentito accesso ad un vasto bacino di utenza nelle aree messe a disposizione per l'installazione di distributori automatici (personale dell'Amministrazione, degenti e soggetti che, a vario titolo, transitano nelle aree messe a disposizione per l'installazione dei distributori automatici).

Il canone sarà corrisposto in rate trimestrali anticipate.

Il pagamento del canone dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Amministrazione.

Per la prima rata della prima annualità, il Concessionario corrisponderà in via anticipata, entro 30 giorni dalla data di avvio dell'attività, il canone offerto in sede di Gara a fronte di emissione della relativa fattura da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuta a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno successivo alla data fattura.

Art. 4 - RIVALUTAZIONE DEL CANONE E INDICIZZAZIONE ISTAT

Qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 175 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il canone dovuto dal Concessionario sarà rivalutato partire dal 2° (secondo) anno di Concessione ad un valore pari al tasso di inflazione effettivo sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La rivalutazione del canone sarà operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi

L'Amministrazione comunicherà la rivalutazione del canone a mezzo raccomandata A/R o a mezzo fax con valore di ricevuta legale e l'adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di

ciascun anno.

Art. 5 - AREE MESSE A DISPOSIZIONE

Le sedi, il numero e le tipologie di distributori automatici che il Concessionario dovrà collocare sono indicati nell'Allegato al presente Capitolato Tecnico (All.1).

Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti, saranno messe a disposizione del Concessionario del Servizio, che ne potrà usufruire solo per l'installazione delle macchine distributrici e per svolgere le attività connesse con il Servizio stesso.

Il numero delle aree messe a disposizione e dei punti di distribuzione come indicato nell'Allegato al presente Capitolato Tecnico è rapportato alle reali esigenze di questa Amministrazione al momento dell'indizione e potrà comunque subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso della Concessione senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa in merito.

Al termine del Contratto, il Concessionario dovrà rimuovere i distributori e ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di questa Amministrazione.

Nel caso in cui il concessionario non rimuova i distributori e ripristini lo stato dei luoghi entro il suddetto termine, il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione, in aggiunta agli importi a qualsiasi titolo dovuti, una penale per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento dei danni.

Durante la Concessione del Servizio è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei distributori in sede diverse da quelle indicate al comma 1 del presente, senza alcun onere aggiuntivo in capo all'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna a non consentire che altre ditte installino, durante la durata del contratto, altre macchine distributrici di articoli oggetto del presente contratto.

Art. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga, sotto la sua cura e responsabilità, a:

- a. dotarsi di tutto quanto legalmente e amministrativamente necessario per l'esercizio del Servizio, ovvero concessioni, autorizzazioni, abilitazioni, permessi e quanto altro occorra per le prestazioni da compiersi;
- b. installare entro i termini indicati dal presente Capitolato i distributori automatici nelle aree messe a disposizione dall'Azienda;
- c. fornire contestualmente all'installazione dei distributori automatici, per ogni apparecchiatura, la dichiarazione di conformità alla normativa CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, il Manuale di istruzioni per l'uso, nonché la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti, degli interventi di pulizia e di igienizzazione;
- d. fornire entro il termine di 15 giorni stabilito per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature distinte per sedi, tipologia di prodotti erogati e potenza assorbita;
- e. comunicare preventivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, eventuali

- modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- f. mantenere i distributori automatici in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza;
 - g. procedere al costante rifornimento dei distributori tenuto conto delle tempistiche precisate nel presente Capitolato in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature;
 - h. garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
 - i. provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici;
 - j. garantire la tempestiva assistenza in caso di malfunzionamento dei distributori automatici.

Il Concessionario si obbliga a nominare, prima dell'inizio del servizio, un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare le attività previste dal Capitolato. Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici, di telefax e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione prima della stipula del Contratto o della consegna del servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione del servizio, e deve essere sempre reperibile dal DEC tramite telefono fisso o mobile nell'arco della giornata lavorativa.

Il CS (o il suo sostituto) provvede in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi dell'Amministrazione;
- garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano il servizio;
- informare costantemente il DEC sull'andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni;
- trasmettere al DEC l'elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato;
- trasmettere al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato. Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal DEC e/o dall'Amministrazione s'intendono date al Concessionario.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

L'Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) gg. solari dalla richiesta, pena la decadenza della concessione.

Art. 7 - DOVERI DEL PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

Il Servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. In particolare, per l'espletamento delle attività di manutenzione il Concessionario deve disporre di personale professionalmente qualificato, in possesso di idonei e specifici attestati tecnici.

Il personale addetto al servizio è a totale carico del Concessionario. Il Concessionario deve garantire un numero di addetti sufficiente allo svolgimento tempestivo ed efficiente di tutte le attività.

Il personale del Concessionario dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la professionalità del caso.

Il Concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti prescrizioni:

- ✓ provveda alla riconsegna di cose rinvenute nel corso dell'espletamento del Servizio, indipendentemente dal valore e dallo stato;
- ✓ si adegui alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e rispetti le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ comunichi immediatamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualunque evento accidentale (ad es., danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del Servizio.

Il personale dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta e il proprio nominativo, corredato da fotografia e riportante la qualifica. Nel caso in cui il personale addetto, durante l'esecuzione delle attività operative all'interno delle sedi dell'Amministrazione, non indossi la tenuta di lavoro e/o non esponga il cartellino di riconoscimento, è applicata la penale di Euro 250,00 per ogni infrazione, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. relativo alle Penali). Le infrazioni sono accertate dal DEC, anche su segnalazione dei Responsabili delle Strutture Aziendali o con controlli a campione.

All'inizio del Contratto, il Concessionario trasmette all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato nelle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente. Il Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto. Alla trasmissione e all'aggiornamento del suddetto elenco provvede il CS con comunicazione scritta al DEC, tramite fax o mail, entro 5 gg. lavorativi dalla variazione. 7. In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. relativo alle Penali).

Il Concessionario deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del servizio non offra garanzie di igiene, moralità e civile comportamento.

Al riguardo l'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali comportamento negligente o inappropriato e/o inidoneità allo svolgimento delle attività previste) e a giudizio insindacabile del DEC, l'allontanamento e la sostituzione del personale addetto.

In caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il CS deve darne comunicazione al DEC, tramite fax o mail, con un anticipo di almeno 24 ore sull'evento, per consentire la tempestiva comunicazione all'utenza.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di Euro 500,00, con le modalità previste dai Capitolato (v. Art. relativo alle Penali).

Art. 8 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti, leggi, circolari e decreti vigenti in materia a livello europeo, nazionale e regionale.

Il Concessionario assicura la conformità dei distributori installati alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Art. 9 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E/O COSE

Il Concessionario deve essere provvisto di polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale per un massimale non inferiore ai massimali sotto indicati per i danni causati in relazione all'espletamento dell'attività in Concessione all'Amministrazione e al suo personale, ai suoi dipendenti, a terzi, a persone e cose.

La polizza di cui al precedente comma deve necessariamente coprire l'intera durata del Contratto.

Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi violazione dei regolamenti di pulizia e di igiene, nonché dei danni alle persone e alle cose comunque verificatisi nell'esecuzione del Servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale.

Il risarcimento per i danni di cui al precedente comma è a carico del Concessionario, cui non compete alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni ai distributori automatici e alle attrezzature del Concessionario causati da comportamenti dolosi o colposi di terzi.

A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che la ditta possa arrecare all'Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, nonché i danni a persone o cose da incendi, esplosioni o scoppi anche derivanti da dolo e/o colpa grave del personale dipendente e anche per danni derivanti da colpa grave del personale dipendente dell'Azienda con rinuncia alla rivalsa verso Azienda medesima.

- a. Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi). I massimali minimi di questa sezione devono essere i seguenti: € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 5.000.000,00 per persona lesa ed € 2.500.000,00 per danni a cose o animali.
- b. Sezione RCO (Responsabilità Civile verso i dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo della impresa aggiudicataria): L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Concessionario durante l'esecuzione del servizio. I massimali minimi di questa sezione devono essere € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 5.000.000,00 per persona.

La polizza di responsabilità civile (RCTO) dovrà prevedere la rinuncia esplicita dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all'art. 1901 del c.c., nonché al caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893.

Resta comunque ferma la totale responsabilità delle ditte appaltatrici riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Il Concessionario si impegna a consegnare all'amministrazione copia originale della polizza contestualmente alla firma del contratto di concessione.

Art. 10 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DEL CCNL

Nell'esecuzione del Servizio il Concessionario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

Il Concessionario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni Contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, l'Amministrazione provvede a denunciare le inadempienze alle autorità competenti, dandone comunicazione al Concessionario.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Concessionario violi in tutto o in parte le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia prestata dal Concessionario.

L'Amministrazione si riserva altresì di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del Servizio;
- c. mancata stipulazione della polizza di assicurazione di cui al precedente art. 9;
- d. vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- e. mancato pagamento del canone di Concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a n. 3 (tre) volte nel corso del Servizio.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunica, mediante lettera raccomandata A/R, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c.

Nel caso in cui il Contratto si risolva per una delle condizioni previste dal presente , il Concessionario è in ogni caso tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio fino al subentro di nuova ditta aggiudicataria della Concessione.

Art. 12 - SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DEI DISTRIBUTORI

I distributori automatici da installare, devono essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE.

Nella parte frontale tutte le macchine, o i relativi box, devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- a. numero identificativo dello stesso
- b. denominazione sociale del Concessionario;
- c. recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione di prodotti, e/o per eventuali richieste di rimborso;

Di seguito si riportano, inoltre, le caratteristiche e i requisiti minimi che devono avere i distributori utilizzati per il servizio:

- a. essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- b. rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica;
- c. rispettare i parametri di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- d. avere le superfici interne in materiale idoneo al contatto con gli alimenti, riconosciuto e certificato ai sensi di legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- e. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- f. avere un'adeguata protezione della "bocca" esterna di erogazione tale da impedire insudiciamenti e/o contaminazioni;
- g. possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale;
- h. riportare etichette con chiare indicazioni sulla marca e la tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- i. segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- j. (per i distributori di bevande calde) essere dotati di dispositivo per la regolazione dello zucchero;
- k. consentire il pagamento dei prodotti sia in contanti sia con sistema elettronico.
- l. Per il pagamento in contanti i distributori devono essere predisposti per l'introduzione di monete in valuta corrente (Euro) ed essere dotati di dispositivo rendi-resto.
- m. A beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto deve essere chiaramente segnalata dai distributori.
- n. Per il pagamento con sistema elettronico i distributori devono essere dotati di dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile e capace di gestire crediti a scalare.
- o. possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale delle strutture ove sono collocati i distributori automatici.
- p. riportare etichette con chiare indicazioni sulla marca e la tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- q. segnalare l'eventuale indisponibilità del prodotto;

L'Amministrazione non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà

del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno dei propri edifici.

La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

I distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palette, anch'essi biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande.

I distributori di bevande fredde e di generi alimentari dovranno assicurare la tenuta dei prodotti e una temperatura idonea ad assicurarne la freschezza.

Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti o mancata e/o irregolare erogazione del prodotto, e/o per eventuali richieste di rimborso.

Le apparecchiature installate dovranno essere dotate di sistemi di rilevazione delle erogazioni effettuate per fasce di prezzo.

A beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per l'erogazione del resto deve essere chiaramente segnalata dai distributori automatici.

La distribuzione degli strumenti elettronici "cash less" ai dipendenti dell'Amministrazione dovrà essere effettuata a cura ed onere della ditta stessa previo pagamento, da parte dei richiedenti di una cauzione massima che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento elettronico da parte del fruitore.

Gli strumenti elettronici "cash less" dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con un sistema unico ed omogeneo.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E NORME IGIENICHE

Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto della normativa locale, regionale e nazionale in materia di rifiuti.

Tutti i distributori dovranno essere corredati di idonei contenitori portarifiuti con coperchio a chiusura basculante o a ritorno automatico, in quantità e di capienza adeguate alle macchine.

I contenitori portarifiuti dovranno essere corredati da indicazioni scritte, secondo le previsioni previste dalla normativa in materia, per effettuare la raccolta differenziata.

Il concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, con frequenza bisettimanale e, comunque, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

L'Azienda procederà a comminare una sanzione pari a € 250,00 per ogni infrazione accertata, nel caso in cui riscontri una insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici.

I sacchetti contenenti i rifiuti prodotti dovranno essere consegnati, negli idonei contenitori, nelle isole ecologiche dell'Amministrazione.

Gli scarti alimentari prodotti dovranno essere conferiti nelle isole ecologiche dell'Amministrazione in modo rispondente alle indicazioni interne, alle disposizioni comunali e/o regionali e nazionali.

Nel caso in cui l'AMA S.p.A., o qualsiasi altra azienda sopravvenga nella gestione e nel trattamento dei rifiuti comunali, dovesse comminare sanzioni economiche all'Amministrazione per errato conferimento dei rifiuti imputabile al Concessionario, l'Amministrazione provvederà a emettere fattura di pari importo nei suoi confronti.

Art. 14 - SISTEMA HACCP

Il Concessionario dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP.

Il Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione prevista dalle case produttrici.

Il manuale dovrà prevedere una Procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Art. 15 - INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI

Il Concessionario dovrà installare i distributori automatici, entro e non oltre 15 giorni dalla data di stipula del Contratto.

Il Concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori negli spazi dati in concessione d'uso, utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi dell'Amministrazione e collegandoli agli allacci/prese già in essere. Per ogni allaccio dovrà essere previsto un contatore per i consumi.

Gli allacciamenti relativi alla fornitura dell'energia elettrica dovranno essere eseguiti, a cura e spese del Concessionario, a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni rilasciate in sede di sopralluogo dagli Uffici Tecnici dei vari Presidi dell'Azienda, in osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e di quelle CEI/UNI.

Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto dell'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

L'Amministrazione ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero dei distributori, ed il Concessionario è obbligato ad adeguarsi. Inoltre, le postazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'Amministrazione e/o delle sedi interessate, ovvero per garantire l'agibilità dei percorsi d'esodo, ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.) con particolare riferimento alla prevenzione incendi.

In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutti i distributori del parco macchine iniziale e i relativi spazi designati possono essere soggetti, in qualsiasi momento, a verifiche del Servizio Prevenzione e Protezione quale attività di consulenza e su specifica richiesta del RUP.

Pertanto, l'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento:

- a. l'aumento dei distributori elencati in Allegato 1, con eventuale estensione del servizio ad altre sedi non comprese nell'elenco;
- b. la riduzione dei distributori elencati, con conseguente disinstallazione e ritiro degli stessi;
- c. Lo spostamento dei distributori può essere richiesto dai Responsabili di sede, eventualmente anche su proposta del Concessionario; è soggetto a verifica dell' RSPP ed autorizzazione del DEC.

La sostituzione dei distributori può essere concordata fra i Responsabili di sede e il Concessionario per le mutate esigenze della distribuzione in sede (ad esempio, per aumentare o diversificare la capacità di distribuzione, a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell'utenza).

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al trasporto, all'installazione, alla messa in funzione e attivazione dei distributori, nonché la realizzazione degli allacci elettrici, ove non esistenti.

Il Concessionario deve installare i distributori negli spazi designati dall'Amministrazione, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti (ad esempio: prevedendo rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento; pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti).

Art. 16 - PRODOTTI DA EROGARE E CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti distribuiti nelle apparecchiature dovranno essere rispondenti a quelli offerti dal Concessionario nel corso della Procedura.

In caso di generi alimentari difformi dall'offerta presentata in sede di Gara dal Concessionario, l'Amministrazione procederà a comminare una sanzione pari ad € 250,00 per ogni infrazione accertata.

I prodotti dovranno appartenere a marche primarie del settore, dovranno essere di prima qualità e di rinomanza nazionale.

Il Concessionario dovrà riporre particolare attenzione alle date di scadenza dei prodotti avendo cura di ritirare quelli scaduti o non in buone condizioni di conservazione.

Tutti i prodotti devono essere confezionati, imballati ed etichettati nel rispetto della normativa vigente in materia nel luogo ed al momento della consegna.

Il confezionamento e l'imballaggio primario devono essere idonei al contatto con gli alimenti, e devono essere in ogni caso atti a conservare le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto, nonché a proteggere lo stesso da contaminazioni batteriche o di altro genere e devono essere tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno tutte le indicazioni di legge, e in ogni caso le seguenti indicazioni:

- a. esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- b. data di scadenza;
- c. data e luogo di confezionamento se dovuta;
- d. denominazione e indirizzo del produttore;
- e. indicazione degli ingredienti;
- f. indicazione dell'eventuale presenza di additivi, coloranti e/o conservanti, nei limiti previsti dalle vigenti norme;
- g. etichettatura nutrizionale, se obbligatoria e comunque ove possibile, le indicazioni sulla presenza di allergeni o di OGM;
- h. modalità di conservazione.

I prodotti da distribuire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

Bevande calde: le miscele utilizzate per la preparazione dovranno rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione:

- Bevande a base di caffè: "1a miscela bar" con grammatura minima di gr. 7/8 di caffè;
- Bevande a base di tè: almeno gr. 14/15 di tè in polvere per ciascuna erogazione;
- Caffè e Cappuccino decaffeinati almeno gr. 1.8 di caffè;
- Caffè d'orzo almeno gr 3.2 d'orzo solubile;

- Caffè ginseng almeno gr. 7 di preparato solubile;
- Cioccolata con almeno gr.25 di polvere di cacao;
- Latte gr 12 di latte in polvere;
- Bevande a base di caffè proveniente dal commercio equo e solidale;
- Bevande a gusto cioccolato: almeno gr. 25 di miscela cioccolato;
- Cappuccino: almeno gr. 7/8 di latte in polvere per ciascuna erogazione.

Potranno essere previste anche erogazioni combinate: cappuccino più cioccolato; cioccolato più latte; caffè più cioccolato;

Bevande fredde:

- Acqua naturale: bottiglie PET capacità cl. 50;
- Acqua frizzante: bottiglie PET capacità cl. 50;
- Bibite in lattina: capacità da cl. 25; Bibite in tetrapack: capacità da cl. 20;

Prodotti da forno e snack in monoporzioni (merendine dolci o salate preconfezionate a lunga conservazione): i prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici;

Prodotti da forno e snack in monoporzioni provenienti dal commercio equo solidale: almeno n. 2 prodotti, di cui n. 1 dolce e n. 1 salato;

Prodotti e snack con ingredienti biologici di vario genere;

Prodotti Gluten Free per celiaci;

Prodotti iposodici senza zucchero e dietetici;

Prodotti senza uova, senza latte e derivati;

Frutta fresca intera, macedonie di stagione, verdure/insalate, yogurt;

Cialde di caffè - normale e decaffeinato - cappuccino, cioccolato, orzo e thè: dovrà essere consentita la scelta tra i prodotti provenienti dalla rete commerciale c.d. "tradizionale" e dalla rete del commercio equo e solidale.

N.B. Per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili.

L'erogazione delle soprariportate tipologie di beni devono considerarsi condizione minima e necessaria per l'intera durata del Servizio.

E' fatta salva la facoltà del Concessionario di incrementare la gamma dei prodotti in distribuzione con altri che ritenga opportuno porre in vendita per una migliore realizzazione del Servizio.

La facoltà di cui al precedente comma è sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà effettuare controlli a campione qualitativi e quantitativi sul servizio reso dal Concessionario.

L'Amministrazione di riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione.

Art. 17 - PREZZI DEI PRODOTTI DISTRIBUITI

I prodotti offerti dal Concessionario dovranno essere distribuiti a prezzi non superiori di quelli offerti in sede di Gara e, in ogni caso, a prezzi inferiori di quelli unitari a base d'asta riportati nel listino prezzi di cui al disciplinare di Gara.

In caso di aumento dei prezzi non previamente autorizzato dall'Amministrazione, l'Azienda potrà comminare una penale pari ad € 250,00 per ogni infrazione accertata.

Art. 18 - GESTIONE E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI

Il Concessionario è tenuto ad eseguire il costante rifornimento dei distributori in fasce orarie che arrechino il minor disturbo all'Amministrazione.

Il personale incaricato dal Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:

- a. verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- b. rifornimento delle materie prime e dei prodotti;
- c. verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.), controllando in particolare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (ad es.: bicchieri impilati correttamente, palette del caffè ben allineate);
- d. verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- e. verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse;
- f. verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti.

Il rifornimento, con le connesse attività di gestione dei distributori, deve essere eseguito con frequenza almeno settimanale o, comunque, adeguata alle singole sedi in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti.

In caso di chiamata dell'Amministrazione per esaurimento, anche parziale dei prodotti, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro 1 giorno dalla segnalazione dell'Amministrazione.

Nei casi in cui il Concessionario non proceda al costante rifornimento dei distributori o non provveda ad effettuarlo in caso di chiamata dell'Amministrazione, l'Azienda potrà procedere a comminare una sanzione pari a € 250,00 per ogni infrazione accertata.

Art. 19 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre la possibilità di guasti e disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono:

- a. controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- b. eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
- c. ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso della manutenzione.

I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o revisione totale, da eseguire presso l'officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia e in grado di erogare gli stessi prodotti.

Art. 20 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Concessionario assicura l'assistenza e la manutenzione straordinaria dei distributori automatici installati.

In caso di segnalazione di guasto ad opera dell'Amministrazione, il Concessionario deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 24 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura contestualmente al suo ritiro, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

Nel caso in cui il Concessionario non proceda alla sostituzione del distributore automatico, l'Azienda comminerà una sanzione pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 21 - REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del Servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- a. tipologia e modello del distributore automatico;
- b. ubicazione (sede e piano edificio);
- c. data installazione;
- d. data di sostituzione;
- e. numero di erogazioni per singolo distributore automatico suddiviso per fasce di prezzo;
- f. totale dei consumi per tipologia di macchina distributrice;
- g. periodo di rilevazione dati.

Il resoconto dovrà essere inviato alla UOC Acquisizione Beni e Servizi - Logistica, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascuna scadenza annuale, a mezzo di posta elettronica all'indirizzo che verrà opportunamente indicato dall'Amministrazione.

In caso di ritardata trasmissione, l'Amministrazione procederà all'applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 22 - SOPRALLUOGO

Ciascuna impresa concorrente, preliminarmente alla presentazione della propria offerta, ha l'obbligo di prendere visione degli immobili presso i quali dovrà essere eseguito il servizio, dandone comunicazione scritta con almeno 7 gg. di preavviso alla UOS Logistica dell'Azienda (uos.logistica@aslroma6.it). La comunicazione dovrà contenere le indicazioni degli immobili e delle date presunte dei relativi sopralluoghi.

ALLEGATO 1

**ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE DOVE DOVRANNO ESSERE INSTALLATI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI**

STRUTTURA	INDIRIZZO	UBICAZIONE	CALDO	FREDDO	SNACK
Sede Legale Azienda	Borgo Garibaldi, 12 Albano	Piano Terra	1	1	1
Presidio Ospedaliero S. Sebastiano - Frascati	Via Tuscolana, 2	I Padiglione Pronto Soccorso	1	1	1
Presidio Ospedaliero S. Sebastiano - Frascati	Via Tuscolana, 2	II Padiglione Sottoscala	1	1	1
Distretto Sanitario - Frascati	Via E. Fermi, 3	Piano Terra (Ingresso Principale)	1	1	1
Distretto Sanitario - Frascati	Via E. Fermi, 3	Piano Terra (CUP)	1		1
Presidio Ospedaliero A. e C. Cartoni - R. Priora	Via Malpasso d'Acqua, 2 Rocca Priora	Piano Terra (Ingresso Principale)	1	1	1
Ospedale dei Castelli	Via Nettunense, km 11,5 Ariccia	Piano Terra (Ingresso Principale)	1	1	1
Ospedale dei Castelli	Via Nettunense, km 11,5 Ariccia	CUP	1	1	1
Ospedale dei Castelli	Via Nettunense, km 11,5 Ariccia	Pronto Soccorso	1	1	1
Ospedale dei Castelli	Via Nettunense, km 11,5 Ariccia	Piano I	1	1	1
Ospedale dei Castelli	Via Nettunense, km 11,5 Ariccia	Piano II	1	1	1
Presidio Spolverini - Ariccia	Via delle Cerquette, 2 Ariccia	Piano Terra (CUP)	1	1	1
Poliambulatorio Albano	Via Galleria di Sotto, 6	Piano Terra (Ingresso Principale)	1	1	1
Presidio S. Giuseppe - Marino	Viale XXIV Maggio	Piano Terra	1	1	1
Presidio S. Giuseppe - Marino	Viale XXIV Maggio	Piano II	1	1	1
Servizi Ambulatoriali - Ciampino	Via Calò, 5	Piano I	1		1
Poliambulatorio - Pomezia	Via dei Castelli Romani, 2/P	Piano I	1	1	1
Poliambulatorio – Pomezia (località Macchiozza)	Via del Mare snc	Piano Terra	1	1	1
Poliambulatorio Tor San Lorenzo	Via Dei Tassi, 14 Marina di Ardea	Piano Terra	1		1
Presidio Ospedaliero - Velletri	Via Orti Ginnetti, 2	Piano Terra (Ingresso Principale)	1	1	1
Poliambulatorio / Sede Distretto - Velletri	Via S. Biagio, 19	Piano Terra (Ingresso Principale)	1	1	1
Centro di Salute Mentale - Velletri	Via Ariana, 14	Piano rialzato	1		1
P.O. Anzio – Padiglione	Via Cupa dei Marmi	Piano terra	1	1	1

Faina					
P.O. Anzio – Ospedali Riuniti	Via Cupa dei Marmi	Pronto Soccorso	1	1	1
P.O. Anzio - Ospedali Riuniti	Via Cupa dei Marmi	Piano Terra (Ingresso Principale)	1	1	1
P.O. Anzio – Ospedali Riuniti	Via Cupa dei Marmi	Piano II	1	1	1
Presidio Ospedaliero Villa Albani - Anzio	Via Aldobrandini, 32	Piano Terra Ambulatori	1	1	1
Presidio Ospedaliero Villa Albani - Anzio	Via Aldobrandini, 32	Centro di Salute Mentale		1	
Poliambulatorio/Sala Prelievi - Nettuno	P.zza Cavalieri di V. Veneto	Piano Terra (Ingresso Principale)	1		1

28

24

28

Totale: 28 + 24 + 28 = 80